



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

6 maggio 2025 – Sezioni Unite Civili
Adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis.1, cod. proc. civ.)

R.G. n. 5369/2021 – n. 15 del ruolo –

Consigliere Relatore: dott. Giuseppe Tedesco

IL PUBBLICO MINISTERO

premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia al contenuto dei documenti in atti, limitando qui, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti di parte, le conclusioni al rilievo dei soli elementi e degli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le conclusioni, a definizione del procedimento;

osserva:

1. L'ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2024, n. 27927 si inquadra nell'ambito di una controversia introdotta da X e già incardinata, in primo grado, dinanzi al Tribunale di omissis.
2. Invero, è noto che la questione di giurisdizione, per sua natura, trascende l'interesse particolare dei contendenti, anche nell'ipotesi in cui la questione sia sottoposta alle Sezioni Unite, onde i poteri cognitivi della Cassazione, nell'esame di essa, debbono estendersi agli accertamenti di fatto, come desumibili dagli atti del giudizio: Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2007, n. 3723.
3. Interessante è allora principiare la delibazione della questione posta con la menzionata ordinanza interlocutoria dalle conclusioni rassegnate innanzi al giudice omissis, così come riportate nella sentenza dallo stesso pronunciato.



E per quel che qui ancora rileva esse così suonano: accertata l'esistenza, la validità e l'efficacia della scheda testamentaria olografa del signor Y, datata 19/9/1997, prodotta in copia semplice e presumibilmente, con riferimento all'originale sottoscritto, accidentalmente distrutta o smarrita, procedere alla sua "ricostruzione giudiziale consentendone l'esecuzione, attraverso una statuizione che direttamente ne sostituisca la pubblicazione, ovvero consenta quest'ultima formalità e la ordini, previe e con tutte le formalità necessarie;

- conseguentemente od anche in via autonoma, accertare e dichiarare che i diritti e gli obblighi connessi e derivanti dalla stipulazione, da parte del Y degli otto contratti di assicurazione di cui si discute, compreso il diritto ad ottenere le prestazioni assicurative cui è tenuta la Z sono stati devoluti, in virtù del citato testamento, a favore della signora μ e, entrati così nella sua massa ereditaria, sono, all'atto della sua morte, passati, pro quota, ai suoi eredi, legittimi e/o testamentari, i quali sono e saranno legittimati a pretendere ed ottenere, pro quota, i versamenti cui è tenuta la Compagnia Assicuratrice in via alternativa

- ove si ritenga di non poter ricostruire validamente il contenuto del testamento olografo del 19/9/1997 e, comunque, ove si ritenga che lo stesso non può avere efficacia e/o esecuzione, accertare e dichiarare che i diritti e gli obblighi connessi e derivanti dalla stipulazione, da parte del signor Y, delle otto polizze assicurative di cui si discute, compreso il diritto ad ottenere le prestazioni assicurative cui è tenuta la Z, sono stati devoluti, alla morte dell'originario contraente/beneficiario, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari, i quali sono e saranno legittimati a pretendere ed ottenere, pro quota, i versamenti cui è tenuta la Compagnia Assicuratrice.

4. Il che lascia ben intendere come, nell'ambito di un più ampio contesto di contenzioso ereditario scaturito dalla morte di Y, la domanda introdotta abbia avuto la valenza di mero accertamento dell'ambito oggettivo dell'asse ereditario del detto *de cuius* e, per l'effetto, su chi fossero i soggetti cui spetta il diritto di ottenere l'adempimento delle polizze di durata



ventennale stipulate, sia per il caso di vita che di morte, dal *de cuius* con la società assicuratrice Z: si tratta di otto contratti di assicurazione, di cui quattro sulla vita di ß, nipote *ex filia* del contraente e quattro sulla vita di þ, anch'essa nipote *ex filia* del contraente.

5. A seguito di approfondita interpretazione dei regolamenti negoziali concernenti le polizze in questione, il Tribunale di omissis, con la sentenza n. 543 del 5 febbraio 2019, ha concluso che l'indennizzo maturato alla data di scadenza delle otto polizze Zoggetto di causa, spettante come da contratto a Y, dovesse essere attribuito agli eredi del medesimo. A medesima conclusione è giunta la Corte territoriale con la sentenza oggi impugnata.
6. Ciò posto, al punto 3, l'ordinanza interlocutoria lascia intendere che la presente controversia sia caratterizzata da una connessione fra la controversia successoria devoluta alla giurisdizione del giudice italiano e una controversia contrattuale devoluta alla giurisdizione del giudice straniero (in questa prospettiva trova spiegazione il richiamo al precedente costituito da Cass. Sez. Un. 30 settembre 2021, n. 26654).
7. Ma la sussistenza di una connessione fra la controversia successoria e una controversia contrattuale su cui si radica la giurisdizione del giudice straniero necessariamente rimanda a quanto precisato nel precedente § 2.1., ossia al secondo motivo di ricorso - proposto in via subordinata al rigetto del primo - circa la necessaria partecipazione al giudizio della società Z perché diversamente tale decisione sarebbe stata resa *inutiliter data*, perché inopponibile all'assicuratore, tenuto a pagare l'indennizzo al soggetto cui risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. Altrimenti detto la anzidetta configurabilità di una controversia contrattuale potrebbe presupporre e imporre la necessaria partecipazione in giudizio di tutti i soggetti parti del contratto di cui si afferma che si controverta.
8. Il che, tuttavia, non sembra che sia.
9. È, infatti, insegnamento consolidato di codesta Corte che, «in tema di litisconsorzio necessario, l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio ricorre unicamente



quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri. Deve, per converso, escludersi la configurabilità del predetto litisconsorzio quando la pronuncia risulti inutiliter data soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio ma possa, viceversa, spiegare ritualmente i suoi effetti nei confronti delle altre parti costituite, sicché la nozione di "nullità della sentenza" enucleabile dal disposto dell'art. 102 c.p.c., va rettammente intesa in termini di "inidoneità" a produrre qualsivoglia effetto giuridico, e non già di "pratica inutilità" derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, per converso, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo (Cass. 15/01/2020 n. 728; Sez. 2, Ordinanza n. 18029 del 04/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 30186 del 22/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25680 del 15/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19483 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 3925 del 29/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015; Sez. 2, Sentenza n. 29792 del 29/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 19/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19004 del 22/09/2004; Sez. U., Sentenza n. 2427 del 27/02/1992): *verbatim*, così Cass. 19 gennaio 2023, n. 1533.

10. Ora, applicando siffatto insegnamento al caso di specie, il litisconsorzio necessario con la società svizzera non è configurabile, per cui ben ha potuto X circoscrivere la svolta domanda di accertamento a coloro che erano strettamente coinvolti nella vicenda successoria di Y e, poi, della di lui consorte. È evidente che la pronuncia definitiva – non essendo prospettabile in relazione a essa, in ragione del suo contenuto accertativo, alcuna efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato: Cass. 15 novembre 2013, n. 25743 - cui metterà capo il contenzioso in corso potrà rivelarsi di pratica inutilità in quanto ben può la società svizzera non riconoscerla come a essa opponibile, ma, di certo, non può affermarsi che essa sia inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico quanto meno nei confronti delle parti attualmente in lite.
11. Dunque, non si è in presenza di una duplicità di controversie fra loro connesse: l'una contrattuale e l'altra successoria, bensì ricorre unicamente



una tipica controversia successoria in cui il giudice è chiamato, *inter alia*, ad accertare e dichiarare la composizione dell'asse ereditario della successione del sig. Y (ed eventualmente della di lui consorte) e se in esso rientrano o meno i diritti di credito scaturenti dai predetti contratti di assicurazione per essersi trasferiti da Y alla moglie μ e da questa ai tre figli o se, invece, essi esondino dalla massa ereditaria per esserne direttamente titolari ρ e β .

Si tratta, peraltro, di conclusione rafforzata dal rilievo per cui nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l'inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive: Cass. 20 novembre 2002, n. 16327.

12. In tal senso coglie il segno il Tribunale di omissis, là dove, alla pg. 22 del proprio arresto, evidenzia come «nessuna domanda è stata svolta da attore e convenuto nei confronti della società assicuratrice per ottenere l'adempimento: la controversia verte fra i successori di Y per l'individuazione dei soggetti cui spetta il diritto di ottenere l'adempimento, non già quali beneficiari diretti delle polizze ma quali eredi, testamentari o legittimi, del *de cuius* Y, beneficiario delle suddette polizze». Conclusione condivisibilmente non censurata dalla Corte territoriale che evidenzia come la Z. sia «un soggetto del tutto estraneo al presente giudizio, poiché la causa non ha ad oggetto un contenzioso tra “gli aventi diritto”, cioè tra i beneficiari delle polizze, né una controversia che veda in qualche misura coinvolta Z» (pg. 18 della sentenza impugnata).
13. Così perimetrata la controversia in delibazione, non è arduo risolvere la prima delle questioni sottoposte allo scrutinio di codeste Sezioni Unite, potendosi agevolmente confermare la statuizione di entrambi i giudici di merito che hanno affermato il radicarsi della giurisdizione del giudice italiano, giusta la previsione per cui si applica la legge del soggetto deceduto contenuta nell'art. 46, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 e in ossequio alla regola posta dall'art. 50, lett. a) e b) del medesimo testo



legislativo, le cui condizioni si sono pacificamente verificate per essere stato Y cittadino italiano e per essersi aperta in Italia la sua successione: d'altronde, *mutatis mutandis* può applicarsi il principio espresso da Cass. Sez. Un. 12 luglio 2011, n. 15233, secondo cui la collocazione dei beni immobili all'estero preclude la giurisdizione del giudice italiano in materia successoria allorquando detta giurisdizione si fondi unicamente sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, ovvero della accettazione, da parte di quest'ultimo, della giurisdizione italiana; non altrettanto può affermarsi allorquando la detta giurisdizione trovi il proprio fondamento in uno degli altri criteri stabiliti dalla L. n. 218 del 1995, art. 50, non essendo consentito in tali casi operare deroghe alla giurisdizione italiana per la mera evenienza che parte dei beni caduti in successione siano ubicati all'estero.

14. Giova ulteriormente precisare che, nel corso della lite, «[l]a partecipazione al giudizio di β e ρ non ha mutato la natura successoria delle domande e della controversia anche nei loro confronti, ai fini della giurisdizione. Le domande sono infatti rimaste le stesse originariamente proposte, ossia l'accertamento dell'appartenenza alla massa ereditaria di Y (e domande conseguenti) dei diritti inerenti le polizze e la trasmissione di tali diritti agli eredi per successione, là dove le difese delle convenute, che sostengono di essere le beneficiarie dirette delle polizze, si risolvono nella contestazione dell'appartenenza alla massa di Y dei diritti alle stesse connessi»: cfr. pg. 22 della sentenza del Tribunale di omissis.
15. Né, per quanto dianzi sostenuto, siffatta risoluzione della controversia è in qualche modo incisa dalla necessaria interpretazione del contratto di assicurazione sulla vita, che si pone come un passaggio logico strumentale (cfr. *infra*) all'individuazione, si ribadisce nell'ambito di un più ampio contenzioso successorio, dei diritti di credito facenti parte della massa ereditaria, senza che risulti a tal fine in qualche modo decisiva nell'economia generale della controversia la tipologia della fonte contrattuale degli stessi. Tali diritti di credito, infatti, siccome inquadrati nella vicenda successoria, si manifestano per la loro valenza puramente effettuale, essendo necessario, si



ribadisce, solo verificare la loro astratta ricomprensione o meno nell'asse ereditario del *de cuius*. In questa prospettiva si coglie anche la differenza fra il presente contenzioso e quello deciso da Cass. 7 novembre 2024, n. 28761, riguardante l'affatto diverso giudizio in cui il *de cuius* – e dopo di lui, il suo erede – ha agito per l'annullamento, in ragione del dolo dei beneficiari, della dichiarazione di rinuncia al potere di revoca degli stessi, contenuta nella polizza assicurativa conclusa, sicché è stato ritenuto necessario il coinvolgimento del soggetto con cui è stato stipulato il contratto di assicurazione. Infatti, attesa la natura eminentemente contrattuale dell'azione esperita, si è ritenuto che quest'ultimo debba necessariamente partecipare a un giudizio potenzialmente destinato a concludersi con una pronuncia che modificherebbe, sia pur solo dal punto di vista soggettivo, il contenuto del contratto di cui è parte (cfr. ultimo cpv. del § 8.1. del detto arresto).

16. Dacché la definizione della questione di giurisdizione rimessa a codeste Sezioni unite non è in alcun modo pregiudicata dalla soluzione dell'ulteriore questione definita come massima di particolare importanza dall'ordinanza interlocutoria n. 27927 del 2024, là dove essa interpella codesto Ecc.mo Collegio a verificare se la regola processuale di fonte giurisprudenziale scaturita da Cass. Sez. Un., 5 luglio 1975, n. 2619, circa la distinzione fra pregiudizialità logica e tecnica, sia ancora attuale o se essa debba essere in qualche modo riponderata. Come testimoniato dalle superiori considerazioni, è chiaro, in linea con quanto statuito dai giudici di merito, il radicarsi nel caso di specie della giurisdizione italiana a prescindere dalla questione concernente l'interpretazione del contratto di assicurazione sulla vita.

17. In ogni caso e solo per mera completezza di esposizione, va qui ribadito il convincimento più volte espresso da quest'Ufficio (*inter alia*, nella relazione depositata nell'ambito del giudizio cui ha messo capo la sentenza di codeste Sezioni Unite n. 21895 del 2021, in https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/Requisitoria_e_sentenza-RG_18498-2019.pdf) per cui «nella prospettiva dell'Ufficio e della sua tensione verso una



uniformità applicativa, riflesso dell'uguaglianza dei cittadini, è quella che considera la stabilità della giurisprudenza, specie in materia processuale (strumentale), come un valore aggiuntivo di garanzia, secondo l'idea espressa con chiarezza da Cass., S.U. n. 23675/2014: "l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia' del processo"».

18. Esigenza questa che si riconnette al rilievo per cui in materia processuale il giudice non può agire per principi in difetto di regole, ma solo interpretare le regole alla luce dei principi: il che, appunto, presuppone che il legislatore abbia dettato una regola o che la stessa emerga dal diritto vivente. Infatti, la previa conoscibilità delle regole processuali e la loro stabilità nel tempo e prevedibile declinazione costituisce un valore costituzionale espressivo dello Stato di diritto posto a garanzia dei cittadini strumentale al diritto alla tutela giurisdizionale e alla capacità solutoria da un punto di vista meritale delle controversie in sede giudiziaria (sentenze n. 223 del 2013 e n. 77 del 2007).
19. E sul punto, non può non convenirsi che il codice di rito con la conseguente elaborazione dottrinarie e sedimentazione giurisprudenziale svolga principalmente una funzione di garanzia: contro l'abuso del giudice, «poiché fissa e delimita i poteri del giudice di fronte alle parti che si rivolgono alla tutela giurisdizionale» (come ricordano autorevoli processualisti in *Foro it.*, 2010, I, 1794-1797) e contro l'abuso della parte processuale, in vista del pieno rispetto delle garanzie del giusto processo espressamente sancite dall'art. 111 Cost. e di un esito giusto del processo da raggiungere, nei limiti del possibile, in un tempo ragionevole.
20. Ora, tanto premesso, non sembra che vi siano gli estremi per porre in discussione una più che consolidata regola processuale, che, sebbene di fonte giurisprudenziale, costituisce ormai espressione del «diritto vivente», secondo quell'accezione conforme a quella teorica che trova la sua origine, come è noto, dalla distinzione tra disposizione e norma e il cui sintagma è stato utilizzato, per la prima volta, nella sentenza n. 276 del 1974, per definire «il "sistema giurisprudenziale" formatosi nel difetto di espresse



disposizioni», quale approdo interpretativo oramai stabilizzato nella giurisprudenza.

21. L'esegesi espressa da codeste Sezioni Unite 5 luglio 1975, n. 2619 e ribadita da innumerevoli pronunce, nel tracciare una dicotomia fra la pregiudizialità cd. logica e quella cd. tecnica, così come perspicuamente delineata dall'ordinanza interlocutoria n. 27927 del 2024 al § 4.2., si presenta ancora assolutamente attuale e del tutto conforme al rinnovato quadro costituzionale e alla valorizzazione nel frattempo affermatasi della prospettiva europea e convenzionale.
22. Invero, il giusto processo si esprime, in primo luogo, nella necessità di preservare e, anzi, massimizzare la funzione concretamente solutoria del processo rispetto all'agitata vicenda sostanziale (in tal senso si pone il corso giurisprudenziale, inaugurato da Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2014, n. 26242, circa la rilevabilità di ufficio della nullità che va estesa a tutte le ipotesi di azioni di impugnativa negoziale, senza per ciò solo negarne le diversità strutturali, che le distinguono sul piano sostanziale - adempimento e risoluzione postulano l'esistenza di un atto morfologicamente valido, di cui si discute soltanto *quoad effecta*, con ciò determinandosi un giudicato sulla nullità del contratto anche in mancanza di una domanda di parte, necessaria solo per la sua dichiarazione sol quando si tratti di cd. nullità di protezione).
23. Del pari, la regola di diritto vivente posta in discussione dall'ordinanza interlocutoria n. 27927 del 2024 risponde tuttora pienamente all'interesse pubblico alla ragionevole durata del giudizio e all'esigenza di un razionale impiego delle risorse del servizio giustizia, entrambe di pieno rilievo costituzionale e sovranazionale. Si tratta di ragioni, queste, del tutto ostative al sovvertimento della stessa: ipotesi che non potrebbe non dar luogo a una soluzione di tipo tedesco con obliterazione del concetto di giudicato implicito e necessaria proposizione di una domanda di accertamento incidentale per la formazione del giudicato anche nelle ipotesi oggi sussumibili nella cd. pregiudizialità logica.
24. Non resta allora che confidare che codeste Sezioni Unite, ove ritengano effettivamente necessario indagare ulteriormente ai fini della soluzione del quesito circa la ricorrenza o meno della giurisdizione del giudice italiano,



ribadiscano la piena vitalità ed efficacia *optimo iure* della detta dicotomia, relegando la casistica rassegnata dall'ordinanza interlocutoria al § 4.3.1. al più a meri incidenti di percorso, che, di per sé, non confutano la persistente bontà di una regola processuale, come detto, pienamente funzionale ai valori costituzionali, fra cui si staglia la celere ed efficace erogazione del servizio giustizia.

25. Dacché è evidente che nel caso di specie l'interpretazione del dato contrattuale possa costituire per le parti coinvolte nella lite successoria una questione rientrante nella cd. pregiudizialità logica in quanto l'interpretazione è funzionale all'accertamento della appartenenza o meno alla massa di Y del credito avente ad oggetto gli indennizzi di cui alle suddette polizze (e, quindi, della titolarità astratta della relativa pretesa creditoria), senza che la possibile efficacia di giudicato, sulla stessa ricadente, debba, per quanto innanzi detto, necessariamente coinvolgere la società svizzera, verso cui la sentenza, pur conservando la sua utilità giuridica *inter partes*, ben può rimanere non opponibile. Altrimenti detto, il giudicato sull'individuazione della massa ereditaria non può non estendersi all'esegesi del dato contrattuale che ha portato a tale conclusione, rendendo la stessa ormai incontrovertibile fra le parti in lite (ricorre qui l'esigenza evidenziata al § 4.4.1. della citata sentenza di codeste Sezioni Unite n. 26242 del 2014 di rifuggire da «un sistema che eviti di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito»), senza che, però, ciò, nonostante quanto sostenuto al § 4.1. dell'ordinanza *de qua*, incida sul radicarsi della giurisdizione in capo al giudice italiano.

26. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

l'Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia

- Rigettare il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice italiano, con le conseguenze di legge.

Roma, 4 aprile 2025

per il Procuratore generale

Fulvio Troncone, sostituto



Fulvio Troncone

